

(N. 392)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Sanità

(DEGAN)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GORIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 DICEMBRE 1983

Interventi assistenziali a favore del personale del Ministero della sanità

ONOREVOLI SENATORI. — L'anticipato scioglimento delle Camere ha fatto decadere il disegno di legge n. 2049 concernente « Interventi assistenziali a favore del personale del Ministero della sanità », che, presentato in data 8 ottobre 1982 al Senato, era già all'esame della competente 12^a Commissione.

È noto che l'iniziativa governativa assunta a suo tempo con il citato disegno di legge n. 2049 era diretta a legittimare, in via di interpretazione autentica, la spesa, e la relativa imputazione sul capitolo 1222 dello stato di previsione del Ministero della sanità « Sovvenzioni a mense e circoli », per l'espletamento da parte del circolo dopolavoro dello stesso Ministero di alcuni servizi sociali (quali l'asilo-nido e il trasporto del personale) che il Ministero svolge ormai da circa vent'anni; e ciò a fronte della posizione assunta dalla Corte dei conti, che, in sede di controllo, non ha ammesso al visto e alla conseguente registrazione il decreto

di autorizzazione della spesa, per i servizi suddetti, relativa all'anno 1981, assumendo la mancanza di una specifica norma sostanziale al riguardo.

Giova rilevare che la maggior parte del contributo deve essere corrisposta dal dopolavoro al comune di Roma che, sulla base di un'apposita convenzione, gestisce l'asilo-nido secondo le vigenti norme di legge.

La prosecuzione di dette attività da parte del dopolavoro è stata resa possibile, fino ad ora, nonostante la mancata erogazione del contributo, solo in quanto per l'asilo-nido il Comune non ha sollecitato la corresponsione del compenso previsto dalla convenzione; e per gli altri servizi il circolo ha potuto avvalersi delle quote a carico dei soci utenti.

Il presente disegno di legge ripropone la precedente disposizione dell'atto Senato n. 2049, facendone retroagire gli effetti al-

l'anno 1981, in considerazione del cennato orientamento della Corte dei conti, ed esplicitando che la contribuzione avviene nei confronti del solo circolo dopolavoro del Ministero della sanità per il funzionamento dell'asilo-nido e per l'espletamento degli altri servizi sociali.

Si auspica una rapida approvazione di tale apposita normativa, che peraltro, come è noto, non comporta nuovi o maggiori oneri, essendo gli stanziamenti relativi già previsti nelle leggi di bilancio, al fine di consentire la prosecuzione dell'attività dell'asilo-nido e degli altri servizi sociali.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Nel quadro degli interventi assistenziali a favore del personale, il Ministro della sanità è autorizzato a concedere, con propri decreti, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio, contributi e sovvenzioni a favore del circolo dopolavoro del Ministero della sanità per il funzionamento dell'asilo-nido e per l'espletamento degli altri servizi sociali.

Alla relativa spesa si provvede con lo stanziamento iscritto nel capitolo 1222 dello stato di previsione del Ministero della sanità.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1981.